

Alla cortese attenzione
della Spett.le Clientela

Circolare di Studio n.61 del 2 Luglio 2020

Oggetto:

- **DIFFERIMENTO AL 20 LUGLIO 2020 DEI TERMINI DI EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI DELLE IMPOSTE DIRETTE, DELL'IRAP E DELL'IVA, CHE EMERGONO DALLE DICHIARAZIONI FISCALI.**
INTERESSATI ALLA PROROGA I SOLI SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI SONO STATI APPROVATI GLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA' FISCALE (ISA).
- **PROROGA ADEMPIMENTI FISCALI E VERSAMENTI CHE HANNO SCADENZA DAL 1° AGOSTO AL 20 AGOSTO.**

PREMESSA:

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.162 del 29 giugno 2020 il **D.P.C.M. 27 giugno 2020**, annunciato giorni or sono da un comunicato stampa del MEF, che dispone la **proroga dal 30 giugno 2020 al 20 luglio 2020** (senza corresponsione di interessi) del termine di **versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020** ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva, nonché dell'Irap per tutti i **contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA)**, compresi coloro che aderiscono al "**regime forfetario**" di cui all'art.1, commi da 54 a 89 della Legge n.190/2014 ed i contribuenti in **regime di vantaggio** (ex minimi) di cui all'art.27, comma 1, del D.L. n.98/2011.

A CHI SI APPLICA LA PROROGA:

La disposizione in argomento si applica ai soli **soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale** di cui all'art.9-bis del D.L. n.50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n.96/2017, e **che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito**, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze.

VERIFICHE DA PREDISPORRE PER USUFRUIRE DELLA PROROGA:

- 1) L'attività esercitata deve rientrare tra quelle per le quali è stato **approvato il Modello ISA** e tale verifica può effettuarsi consultando le istruzioni generali agli stessi modelli che riportano l'elencazione completa dei **codici attività** relativi ai settori: agricoltura, manifattura, servizi, professionisti e commercio.
- 2) I **ricavi** di cui all'art.85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), **o compensi** di cui all'art.54, comma 1, del Tuir (D.P.R. n.917/1986) dichiarati nel **periodo d'imposta 2019 non devono essere superiori al limite stabilito**, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione (**corrispondente ad euro 5.164.569**) senza dimenticare che per **taluni Isa (BG40U** Locazione, valorizzazione, compravendita di immobili; **BG50U** Intonacatura, rivestimento, tinteggiatura ed altri lavori di completamento e finitura degli edifici; **BG69U** Costruzioni e **BK23U** Servizi di ingegneria integrata) ai fini della determinazione del limite di esclusione dall'applicazione degli ISA, i **ricavi** devono essere **augmentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali** valutate in base a quanto previsto dagli articoli 92 e 93 del Tuir.

Attenzione: la proroga può essere goduta anche da quei contribuenti che esercitano attività per le quali è stato istituito il relativo modello Isa e che presentano ricavi o compensi sotto la soglia massima, comunque non calcoleranno il loro indice ISA in quanto presentano cause di esclusione o di inapplicabilità.

Attenzione: in merito ai **soggetti IRES** la nuova scadenza riguarderà quelle imprese che hanno **approvato il bilancio entro il termine ordinario di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio** (per le medesime il termine di versamento ordinario è infatti il 30 giugno 2020).
Qualora invece i **termini di approvazione del bilancio vengano a scadere oltre il termine di quattro mesi**, gli obblighi di versamento delle imposte devono essere adempiuti **entro la fine del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.**

SOCI E COADIUVANTI:

Le disposizioni si applicano anche ai **soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir** (D.P.R. n.917/1986 – società di persone, associazioni professionali e società a

responsabilità limitata che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale), aventi i requisiti descritti sopra e quindi:

- Soci di società ed associazioni professionali;
- Coadiuvanti familiari soggetti Isa;
- Coniuge dell'impresa coniugale.

TRIBUTI OGGETTO DI PROROGA:

Ad essere trascinati nello slittamento sono **tutti i versamenti derivanti da Redditi 2020**, ovvero:

- Imposte dirette (**IRPEF ed IRES**), **addizionali regionali e comunali, imposte sostitutive** (cedolare, contribuenti forfetari ed in regime di vantaggio etc.);
- **IRAP** (se dovuta – non rientrando nella disciplina dell'art.24 D.L. n.34/2020 c.d. "decreto rilancio");
- **INPS** (Gestione Separata e versamenti oltre il minimale per Artigiani e Commercianti);
- Ogni altro versamento determinato in sede di Redditi 2020;
- **IVA** annuale.

Per cui i **versamenti** dovranno essere **effettuati**:

- a) **Entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;**
- b) **Dal 21 luglio al 20 agosto 2020** maggiorando le somme da versare dello **0,40% a titolo di interesse corrispettivo.**

SOGGETTI ESCLUSI DALLA PROROGA E TENUTI AL RISPETTO DEI TERMINI ORDINARI:

- **Persone fisiche che non esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo** neppure tramite partecipazione a società di persone e/o ad associazioni "trasparenti";
- Contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per i quali **non sono stati approvati gli ISA;**
- **Contribuenti** che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo **per i quali sono stati approvati gli ISA**, ma **che superano** il previsto **limite di ricavi o compensi** per la loro applicazione stabilito in **euro 5.164.569;**
- Imprenditori agricoli titolari di solo reddito agrario.

PROROGA ADEMPIMENTI FISCALI E VERSAMENTI CHE HANNO SCADENZA DAL 1° AGOSTO AL 20 AGOSTO:

L'articolo 3 quater del Decreto-legge 2 marzo 2012, n.16 – inserito dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n.44 – ha introdotto **in via permanente** nell'articolo 37 del Decreto-legge 4 luglio 2006, n.223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248), la **proroga degli adempimenti fiscali e del versamento delle somme** di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, **che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno.**

Tali adempimenti e versamenti possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese di agosto, **senza alcuna maggiorazione.**

Lo Studio rimane comunque a disposizione per ogni chiarimento.